



N. 54 del 19/12/2019

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RUBANO (PD) E FIESSO D'ARTICO (VE)

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Andrea Martellato
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa
(atto sottoscritto digitalmente)

[X] Immediatamente eseguibile

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 19:15 nella Sala Consiliare di Piazza Marconi, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa.

Eseguito l'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	MARTELLATO ANDREA Sindaco	X	
2	COMINATO MARCO Consigliere	X	
3	MARCATO ELISA Consigliere	X	
4	VIANELLO ROBERTA Consigliere	X	
5	ZANON BALDAN GIORGIO Consigliere	X	
6	BARINA FILIPPO Consigliere	X	
7	BONSEMBIANTE CHIARA Consigliere	X	
8	LEVORATO GIULIA Consigliere	X	
9	PASQUALIN FRANCESCO Consigliere	X	
10	NALETTO RICCARDO Consigliere	X	
11	BENETTI DAVIDE Consigliere	X	
12	MORUZZI SILVIA Consigliere		X/g
13	SECCO ELEONORA Consigliere	X	
		<u>12</u>	<u>1</u>

Si dà atto che è altresì presente il Vicesindaco Flavio Zebellin

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: BONSEMBIANTE CHIARA, BENETTI DAVIDE, SECCO ELEONORA

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

– PROPOSTA DI DELIBERA –

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RUBANO (PD) E FIESSO D'ARTICO (VE)

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che l'art. 97, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che *“il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali [...]”*;

Visto l'art. 98, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000, che prevede che *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia”*;

Considerato che l'art. 30, primo comma, del medesimo Testo Unico prevede che *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;

Osservato che l'art. 10, primo comma, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali prevede che *“i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”*;

Richiamato il provvedimento di scioglimento della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Vigonovo (VE) e Fiesso d'Artico (VE), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13.06.2019;

Dato atto che dall'01/09/2019 al 12/11/2019 la titolarità della sede di Segreteria Comunale del Comune di Fiesso d'Artico, come stabilito con Decreto della Prefettura di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. 53682 del 24/07/2019, ns. prot. 8639 del 24/07/2019, è stata assegnata alla Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina;

Dato atto che, come stabilito con Decreto della Prefettura di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. 79967 del 13/11/2019, ns. prot. 12926 del 13/11/2019, la sede di Segreteria Comunale del Comune di Fiesso d'Artico risulta vacante dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, presso la sede di Segreteria Comunale del Comune di Rubano (PD), ovvero dal 13/11/2019;

Dato atto che, essendo vacante la sede di Segreteria Comunale del Comune di Fiesso d'Artico dal 13/11/2019 e date le caratteristiche e le necessità di continuità dell'azione amministrativa e finanziarie dell'Ente, si rende necessario costituire quanto prima una nuova Convenzione di Segreteria Comunale con altro comune;

Valutata l'opportunità, in seguito ad accordi intercorsi tra l'Amministrazione Comunale di Rubano (PD) e l'Amministrazione Comunale di Fiesso d'Artico (VE), di procedere alla costituzione

di un Ufficio Unico di Segreteria Comunale tra i due Comuni, individuandone il titolare nell'attuale Segretario Comunale del Comune di Rubano (PD), Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa;

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico, ns. prot. 13151 del 18/11/2019, con la quale chiede al Sindaco del Comune di Rubano la disponibilità a costituire una sede convenzionata di Segreteria Comunale tra i due Enti;

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Rubano, prot. 29309 del 20/11/2019, ns. prot. 13291 del 20/11/2019, con la quale conferma la disponibilità a costituire una sede convenzionata di Segreteria Comunale tra i due Enti;

Dato atto dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale di Rubano (PD), con deliberazione n. 53 del 26/11/2019, della convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Rubano (PD) e Fiesso d'Artico (VE);

Ritenuto che la costituzione di un Ufficio Unico di Segreteria Comunale tra i Comuni di Rubano e Fiesso d'Artico possa contribuire all'economicità, all'efficienza e all'efficacia dell'attività istituzionale ed amministrativa dei Comuni medesimi, in un'ottica di reciproca collaborazione e cooperazione;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione nel testo, di cui all'allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il quale prevede che la convenzione in oggetto:

- a) avrà decorrenza dall'01/01/2020 e durata fino alla scadenza del 31.10.2024;
- b) successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del Comune di Rubano (PD) (Comune capofila), alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
- c) costituisce una nuova sede di Segreteria Comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio alla Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale Segretario Comunale titolare del Comune di Rubano, mentre il Comune di Fiesso d'Artico è sede vacante;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita da parte del Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolarità dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto, come in atti;

Visto che sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

SI PROPONE

1. di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe seconda, fra i Comuni di Rubano (PD), capo convenzione, e di Fiesso d'Artico (VE);
 2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1, nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 3. di dare atto che la Convenzione di Segreteria Comunale:
 - a) avrà decorrenza dall'01/01/2020 e durata fino alla scadenza del 31.10.2024;
 - a) successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del Comune di Rubano (PD) (Comune capofila), alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
 - b) costituisce una nuova sede di Segreteria Comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio alla Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale Segretario Comunale titolare del Comune di Rubano, mentre il Comune di Fiesso d'Artico è sede vacante;
 4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Rubano, capo convenzione, per gli adempimenti conseguenti;
 5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Comune di Fiesso d'Artico nella sottosezione "Provvedimenti -Provvedimenti organi indirizzo politico";
 6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2, in tempo utile per l'avvio della convenzione con decorrenza 01/01/2020.
-

– IL CONSIGLIO COMUNALE –

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITO il Sindaco/Presidente, il quale spiega che con la proposta in discussione si intende approvare una convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale con il Comune di Rubano. In precedenza il Comune di Fiesso d'Artico aveva stipulato una convenzione di Segreteria con il Comune di Vigonovo, che però è stata risolta a far data dall'1 settembre 2019. Il nostro Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, ha comunque prestato servizio con continuità presso il Comune di Fiesso d'Artico, prima come titolare unico e poi a scavalco. La convenzione di Segreteria Comunale con il Comune di Rubano prevede una quota di partecipazione del 40% a carico di Fiesso d'Artico, con una spesa analoga a quella sostenuta in precedenza. Il Sindaco ne approfitta per ringraziare la Dott.ssa Dalla Costa per il lavoro svolto e anche per la disponibilità a prestare la propria attività a favore dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", in quanto Segretario Comunale del Comune il cui Sindaco è Presidente dell'Unione.

DATO ATTO che non segue alcuna discussione, il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e Votanti = n. 12

Voti favorevoli = n. 12

Voti contrari = nessuno

Astenuti = nessuno

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RUBANO (PD) E FIESSO D'ARTICO (VE)", così come presentata;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente, successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti e Votanti = n. 12

Voti favorevoli = n. 12

Voti contrari = nessuno

Astenuti = nessuno

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale verificata. Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa 31/12/2019 Firmato digitalmente il 30/12/2019 da Andrea Martellato / INFOCERT SPA valida dal 21/02/2018 09:39:24 al 21/02/2021 01:00:00 - Firmato digitalmente il 30/12/2019 da GIUSEPPINA DALLA COSTA / INFOCERT SPA valida dal 15/01/2019 17:35:56 al 15/01/2022 01:00:00 -



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Uno Economico/Amministrativo
Uno Economico/Amministrativo

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 55 DEL 09/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RUBANO (PD) E FIESSO D'ARTICO (VE)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, dando atto che la presente proposta **comporta** effetti **diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.*

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Note:

16/12/2019

Il Responsabile
Alessandra Cugno / Infocert Spa
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Settore Economico Amministrativo

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 55 DEL 09/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RUBANO (PD) E FIESSO D'ARTICO (VE)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Motivazione:

16/12/2019

Il Responsabile
Alessandra Cagno / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
TRA I COMUNI DI RUBANO E FIESSO D'ARTICO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

il Comune di RUBANO, legalmente rappresentato dal Sindaco Sabrina Doni, che agisce in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta (Codice Fiscale 80009970288 - Partita I.V.A. 01740610280),

E

il Comune di FIESSO D'ARTICO, legalmente rappresentato dal Sindaco Andrea Martellato, che agisce in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta (Codice Fiscale 82002190278 - P.IVA 00720510270);

PREMESSO

- a) che l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'articolo 98, comma 3 sempre del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., e l'articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) che i Comuni di Rubano (PD) e di Fiesso D'Artico (VE), i quali sono ricompresi nello stesso albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo associato e coordinato il servizio di Segreteria Comunale;
- d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - con deliberazione n. ____ assunta dal Consiglio Comunale di Rubano in data _____;
 - con deliberazione n. ____ assunta dal Consiglio Comunale di Fiesso D'Artico in data _____;tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere rispettivamente "A" e "B";

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Rubano e di Fiesso D'Artico stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di Segreteria Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Rubano assume la veste di Comune capo convenzione, e pertanto a quest'ultimo vengono affidati il compimento degli atti di gestione di natura amministrativa e contabile derivanti dalla presente convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina del Segretario comunale scelto a norma dell'art. 99 del D. Lgs. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari comunali.

2. Compete sempre al Comune capo convenzione la revoca del Segretario, la quale dovrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 15, comma 5, del DPR n. 465/1997, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentito l'altro Sindaco.

3. Compete inoltre al Comune capo convenzione l'erogazione degli emolumenti retributivi spettanti al Segretario secondo quanto previsto dal successivo art. 6. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Ex Agenzia.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario presti la sua opera a beneficio dei Comuni medesimi.

2. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale sarà individuato un altro Segretario per il servizio a scavalco.

3. I Sindaci possono individuare il proprio Vicesegretario in servizio sulla base delle esigenze specifiche di ciascun Comune.

4. Il Segretario nominato per l'espletamento in forma associata e coordinata del Servizio di Segreteria Comunale esercita, in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii., le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

2. Il Segretario assegnato al servizio convenzionato di Segreteria Comunale assicurerà la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni

nei giorni stabiliti di comune accordo tra i Sindaci dei due Comuni, sentito il Segretario Comunale. L'accordo potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio e viene indicativamente stabilito come segue:

- lunedì e giovedì presso il Comune di Fiesso D'Artico,
- martedì, mercoledì e venerdì presso il Comune di Rubano.

3. Il Segretario Comunale esercita l'attività di sua competenza presso i Comuni convenzionati con potere di iniziativa, autonomia organizzativa e responsabilità di risultato. I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, inoltre, singolarmente assegnare al Segretario qualsiasi altro incarico previsto dall'ordinamento

4. Il conteggio di ferie, permessi e congedi spettanti è unico e viene tenuto dal Comune di Rubano. Il Segretario, dopo avere acquisito idonea autorizzazione o presentato il relativo giustificativo, comunicherà preventivamente a entrambi i referenti, le assenze dal servizio ed il relativo titolo, a prescindere dal giorno nel quale avvengono.

5. In caso di malattia il Segretario comunicherà l'evento a entrambi i referenti. La richiesta di visita fiscale è di esclusiva competenza del Comune capo convenzione.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Comune di Rubano provvederà al pagamento delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, curerà il pagamento dei contributi assistenziali, previdenziali e fiscali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio; provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Fiesso D'Artico.

2. Le spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinate dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001 e ss. mm. ii., saranno a carico di ciascun Comune nella seguente misura percentuale, fatto salvo diversi specifici accordi su particolari indennità.

- Comune di Rubano: 60% della spesa
- Comune di Fiesso d'Artico: 40% della spesa

3. Ai fini dell'indennità di risultato, al Segretario Comunale spetta quanto previsto dall'art. 42 del CCNL Segretari del 16.05.2001 e ss. mm. ii., liquidato dal Comune capo convenzione entro l'anno successivo a quello di riferimento. L'indennità di risultato è determinata dalla somma delle quote di indennità di risultato determinate autonomamente da ciascun Comune prendendo a riferimento come monte salari ex art. 42 del CCNL 16.05.2001, i compensi erogati nell'anno di riferimento.

4. L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione sarà concordata dai Sindaci in ragione delle funzioni attribuite al Segretario nei rispettivi enti ed il relativo onere sarà suddiviso di comune accordo, tenuto conto delle funzioni e responsabilità attribuite da ciascun Comune.

5. Le spese per la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, saranno suddivisi in parti uguali tra i due Comuni, fatto salvo diverso accordo nel caso di corsi richiesti specificatamente da un singolo ente. L'addebito verrà saldato sotto forma di conguaglio sui rimborsi previsti dal comma 1. Le attività formative a favore del Segretario verranno organizzate, affidate e gestite dal Comune nell'interesse del quale vengono svolte, in accordo con l'altro Comune.

6. I diritti di rogito, se spettanti al Segretario Comunale secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 114, saranno calcolati autonomamente da ciascun ente per l'attività specifica prestata. L'erogazione sarà effettuata dal Comune Capofila a consuntivo con riferimento ai contratti rogati nell'anno precedente a favore dei due Enti. La verifica del limite previsto dalla norma con riferimento allo stipendio in godimento verrà effettuato dal Comune Capofila. In caso di superamento del limite le economie saranno ripartite tra i due Enti in proporzione ai diritti di rogito incassati da ciascun Ente.

7. Al Segretario spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi nella stessa giornata da uno ad un altro dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle sue funzioni. Tale spesa sarà a carico del Comune di destinazione e sarà rimborsata direttamente da quest'ultimo al Segretario Comunale con frequenza almeno semestrale. Nel caso in cui il Segretario utilizzi il mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio è forfettario e spetta nella misura stabilita nell'art. 8, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417

8. Saranno rimborsate direttamente da ciascun Comune al Segretario Comunale anche le spese relative a missioni e/o trasferte svolte dallo stesso nell'interesse del Comune medesimo, secondo le regole vigenti per il restante personale dell'ente stesso.

9. Le spese per i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa saranno a carico degli enti in base alle giornate di servizio che saranno stabilite ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della presente convenzione. Il buono pasto sarà riconosciuto al Segretario secondo le regole e le modalità vigenti per il resto del personale dell'ente nel quale è svolto il servizio nel giorno di maturazione del relativo diritto.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da verifiche periodiche da tenersi nel corso dell'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio associato di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La convenzione avrà durata dal 01.01.2020 fino al 31.10.2024 e la stessa potrà essere rinnovata con atto deliberativo degli enti interessati. Potrà essere sciolta anticipatamente o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Consigli comunali, o anche per decisione di uno solo di essi da adottare con atto deliberativo consiliare previo preavviso di mesi quattro.

2. In caso di scioglimento anticipato della convenzione il Segretario Comunale resterà titolare della Segreteria Comunale di Rubano, salvo diverso accordo tra i Comuni ed il Segretario Comunale stesso.

3. E' previsto lo scioglimento anticipato della presente convenzione anche in caso di rinuncia motivata del Segretario Comunale da comunicarsi ai Comuni con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è classificata in classe 2 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata a cura del Comune capo convenzione, in copia autentica, al Ministero dell'Interno per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Rubano Il Sindaco Sabrina Doni _____

Comune di Fiesso d'Artico Il Sindaco Andrea Martellato _____